REGOLAMENTO (CE) N. 2495/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1460/96 che stabilisce la modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio [2] prevede all'articolo 10 le regole di gestione dei contingenti tariffari;

considerando che, dall'adozione di tale regolamento, il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 [4], ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica; che è opportuno sostituire il testo attuale dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1460/96 con un riferimento alle disposizioni degli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi ozizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1460/96 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 10*

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [*].

[*] GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

[1] GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
[2] GU L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.
[3] GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
[4] GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.